C/2024/1348

5.2.2024

Avviso all'attenzione di Zimbabwe Defence Industries, entità cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2024/460 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

(C/2024/1348)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dell'entità che figura nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2024/460 del Consiglio ([2]), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio ([3]), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che l'entità figurante nei summenzionati allegati debba continuare a essere inclusa nell'elenco delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC e al regolamento (CE) n. 314/2004.

Si richiama l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Anteriormente al 1º novembre 2024 l'entità in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione dell'entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 42 dell'16.2.2011, pag. 6.
([2]) GU L 2024/460 dell'5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/460/oj
([3]) GU L 55 dell'24.2.2004, pag. 1.